

**D.g.r. 17 aprile 2023 - n. XII/169**  
**Disciplina del Codice identificativo di riferimento (CIR) in**  
**attuazione dell'articolo 38 comma 8 bis della legge regionale**  
**15 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo**  
**e attrattività del territorio lombardo»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» che all'art. 13 quater, comma 4, istituisce la banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali;
- il decreto del Ministro del Turismo 29 settembre 2021, n. 161 «Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» che all'articolo 38 comma 8 bis, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lett. a) della l.r. 13 dicembre 2022 n. 28, prevede l'obbligo di indicare apposito Codice identificativo di riferimento (CIR) nella pubblicizzazione, promozione e commercializzazione dell'offerta di tutte le strutture ricettive compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 e che, al successivo comma 8 ter, dispone che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 8 bis, devono pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati;

Preso atto che il decreto ministeriale 161/2021 sopra richiamato esplicita che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero del turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati;

Considerato, inoltre, che l'articolo 38 comma 8 bis sopra richiamato dispone, altresì, che il CIR (Codice identificativo di riferimento) coincida con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato da parte dei soggetti gestori di tutte le strutture ricettive, ivi compresi coloro che offrono alloggi o porzioni di alloggi in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, e che lo stesso codice sia disciplinato con delibera di Giunta Regionale;

Ritenuto, pertanto:

- di prevedere che l'obbligo dell'indicazione del CIR, in base a quanto previsto dall'articolo 38 comma 8 bis, non è necessario in caso di utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attività di promozione e commercializzazione e che pertanto non c'è obbligo di indicazione del CIR nell'insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l'indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura e per l'utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc.;
- di prevedere che le Province e la Città Metropolitana di Milano non dovranno procedere con ulteriori comunicazioni alle strutture ricettive, ivi compresi gli alloggi o porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, in merito al Codice identificativo regionale sia per quelle che già lo utilizzano sia per quelle che si andranno a registrare sul sistema di gestione dei flussi turistici in quanto il CIR è coincidente con il codice regionale generato dal sistema stesso;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Viste la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere che l'obbligo dell'indicazione del CIR in base a quanto previsto dall'articolo 38 comma 8 bis della l.r. 27/15 non è necessario in caso di utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attività di promozione e commercializzazione e che pertanto non c'è obbligo di indicazione del CIR nell'insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l'indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura e per l'utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc.;

2. di prevedere, altresì, che le Province e la Città Metropolitana di Milano non dovranno procedere con ulteriori comunicazioni alle strutture ricettive, ivi compresi gli alloggi o porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, in merito al Codice identificativo regionale sia per quelle che già lo utilizzano sia per quelle che si andranno a registrare sul sistema di gestione dei flussi turistici in quanto il CIR è coincidente con il codice regionale generato dal sistema stesso;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL

Il segretario: Enrico Gasparini